

stante tali determinazioni emanate dal sovrano, che in quell'epoca in sé raccoglieva il potere legislativo ed esecutivo, e non ostante che il numero degli attuali notai esercenti sia di 41, siansi tuttavia con manifesto dello scorso marzo dal conservatore del tabellione poste all'attendanza le 7 piazze che si trovano vacanti. I petizionari asseriscono che il numero di 48 notai attualmente fissato è eccessivo, sia che si abbia riguardo alla popolazione della città di Genova, sia che si prendano a considerare gli atti che annualmente si ricevono dai notai medesimi; ed in conferma della loro asserzione citano la legge del 25 ventoso, anno undecimo, tuttora vigente in Francia, per la quale in una città di una popolazione di oltre 100,000 abitanti vi è un notaio per ogni 6000; di modo che, secondo queste norme, il numero dei notai a Genova non dovrebbe eccedere i venti; fanno presente ancora che gli atti pubblici che si ricevono nella città di Genova non eccedendo 4000 ne viene che per ciascheduno dei notai non si ricevessero che 85 atti. Dietro quanto sovra, e dato per vero, come essi petenti credono, che il collegio dei notai di Genova abbia già fatte a tal riguardo inutili rimostranze, chiedono che venga sospesa l'attendanza e la nomina alle piazze da notai vacanti nella tappa di Genova fintantochè sia emanata una legge in proposito.

La Commissione, ritenuto che se prima dell'attuazione dello Statuto potevano, se non legali, almeno efficaci essere le provvidenze, per le quali l'esecuzione di una legge in vigore veniva sospesa a tempo, od in qualche sua parte, tanto più quando tale esecuzione dipendeva assolutamente dal Governo, non potrebbe più tale sistema avere la sua applicazione nel regime costituzionale, dacchè la legge vuol essere eseguita in ogni sua parte finchè sia abrogata; che, in concreto il Ministero nel prendere la determinazione di procedere alla nomina dei notai mancanti nella tappa di Genova non fece altro che dar esecuzione al prescritto della legge, il cui effetto non potrebbe essere sospeso dal potere esecutivo senza che il Ministero ne incontrasse la relativa responsabilità; che rispetto alle petizioni è ufficio della Camera d'intervenire tra il Ministero ed i petenti affinché le leggi sieno eseguite, e non già perchè l'effetto ne sia sospeso; che d'altronde, se veri sono i dati somministrati dai petenti, pare che il numero di 48 notai fissato nella tappa di Genova sia eccedente; che quindi le osservazioni dai petenti emesse nella supplica potrebbero servir di norma, e somministrare schiarimenti per la compilazione della legge sul notariato; la Commissione perciò, dietro tutte queste ragioni, vi propone per la parte relativa alla sospensione della nomina dei notai mancanti nella tappa di Genova l'ordine del giorno, ed il rinvio della seconda parte della petizione al signor guardasigilli per le nozioni che si trovano intorno alle condizioni dei notai nella tappa di Genova.

GANDOLFI. Signori, mentre vengo appoggiando una parte delle conclusioni della Commissione pel rinvio al signor ministro guardasigilli della petizione che ci occupa, non posso non aggiungere alcune considerazioni sul merito della domanda che, spero, modificheranno d'assai il resto delle conclusioni stesse.

Non mi fermerò a parlare dell'importanza di quella professione di cui ognuno conosce il carattere delicato, non delle cautele che si esigono onde prevenire gli abusi che pur troppo da quando a quando dobbiam deplorare nell'esercizio della medesima, con danno grave del pubblico e del decoro dell'ordine stesso, sibbene parlerò del caso pratico.

L'editto del 1822 stabiliva 48 piazze in Genova, città di 90,000 anime, mentre per un'anomalia inconcepibile ne as-

segnava 48 a Torino, così credo non andar errato il attribuire a quella città di 10,000 abitanti una ovidaleggi e ovidaleggi. Si venne quindi ben presto a rigenerare e sobillante quel numero per una città che presentava una media di non 5000 abitanti all'anno. (Vedi nota del friennio). Questa curiosa costanza dava origine alla disposizione reale conmutata nel 1810, la quale usavano allora al conservatore del tabellione, se bene sospesa, dava il surrogamento dei notai mancanti fino alla eliminazione di un generale riordinamento del notariato; disposizione la più viassima che indicava abbastanza la ferma persistenza del Governo di allora; di dover prestidigitare quell'eccessivo numero di notai. Mi scorderò mai se questa organizzazione apparisse dovessi dunque lasciar perdere l'ordine in Genova? A questa domanda io rispondo osservando che il numero eccedeva talmente il bisogno da allontanare per molti anni il pericolo; e prova ne sono le poche piazze attualmente vacanti; in secondo luogo, siccome sempre tempo di procedere a cotali surrogazioni, allorchè si fosse talmente ristretto il numero da soffrirne al servizio, ma qua adome avete ancora 41, ovè forse 50, sarebbe più che sufficiente per campare una vita onorata; quando il signor ministro nella tornata del 9 aprile prossimo passato vi dà lo affidamento che si sta lavorando a quest'impresa, perchè aprite a dirittura tutto ad un tratto l'attendanza la sette piazze? Perchè senza necessità porsi nel caso della emanazione d'una nuova legge, di trovarsi in presenza di tanti nuovi diritti acquistati, mentre gli è certo che il numero dei notai in Genova, come in tante altre località, avrassi a diminuire assai, come ne lo prova la statistica datavi dagli atti, le petizioni di altri paesi analoghe, fra le altre quella di ieri dei notai di Carnagnola, e lo stesso Governo del Re, che sino a questi affeznava alle citate disposizioni sovrane del 1834; anche per le altre tappe?

Signori, nell'esprimere il mio voto perchè dal solo potere esecutivo non sia cambiata siffatta disposizione provvisoria, che, emanata sotto il Governo assoluto, potrebbe per avventura avere eziandio un carattere legislativo, io non intendo tanto di difendere la causa di quei funzionari genovesi, quanto di tutelare quella degli abitanti. Non so se il signor ministro si vorrà sorvegliarsi, e più gli esercenti avranno bisogno di soddisfare l'esperienza; pur troppo ci ha provato più volte (senza che io discenda a personalità) non essere stato difficile trovare individui che presentavano capacità, attività e intelligenza, ma che poi si dovettero eliminare, o consigliare ad eliminarsi da per sé stessi.

Per questi motivi, mentre appoggio, come diceva dapprima, fino a un certo punto le conclusioni della Commissione, pregherei però la Camera di far qualche cosa di più: So che non si deve legare l'azione del potere esecutivo, ma sommi dei pari che qui vi ha urgenza di provvedere, se è possibile, onde dal medesimo non solo non sia abrogata una provvidenza che potrebbe considerarsi legislativa, e si vinca il men possibile l'azione del legislatore che può da un momento all'altro essere chiamato a statuire sul numero dei notai necessari a quella tappa, e quest'azione sarebbe certamente libera rispetto a tanta eccedenza ogniqualvolta dovesse restringersi il numero dei notai. La continuazione invece dello status quo non pregiudicherebbe nè a queste, nè al Governo che finalmente osserverebbe una disposizione emanata dallo stesso dicastero.

Si è detto che esistendo la legge del 1822, anzichè permetterle la sospensione, la Camera deve sorvegliarne l'esecuzione. Signori, convengo che il surrogare i notai man-